

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 5

del 6 marzo 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "ARMONY LINE A.S.D.", CF 95019540103 - Nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO

l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO

il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO

l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";

VISTA

la nota del 28/10/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Genova, informava il CONI del controllo effettuato a carico della "ARMONY LINE A.S.D.", CF 95019540103, per gli anni di imposta 2016 e 2017, dal quale è emerso che presso la stessa non viene praticata alcuna disciplina sportiva in forma agonistica ed è possibile, unicamente, usufruire di corsi di ginnastica "attivata" (o macchine "passiva"), l'ausilio di specifiche con elettromeccaniche. dietro il pagamento di un contributo/corrispettivo variabile a seconda del numero di sedute prenotate, ed è inoltre possibile usufruire di corsi di pilates solo dietro prenotazione.

VISTA

l'iscrizione in data 27/10/2008 conseguita dalla "**ARMONY LINE A.S.D.**", CF **95019540103**, quale affiliata UISP con numero/codice affiliazione C010328 valida sino al 31/08/2009 e rinnovata dall'Ente per gli anni sportivi in scadenza al 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016, 31/08/2017, 31/08/2018 e 31/08/2019;

PRESO ATTO

della nota del 04/11/2019 con la quale il CONI ha comunicato all'Ente UISP l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel Registro, con richiesta dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'Ente UISP, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati UISP dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO

della nota del 10/01/2020 con la quale l'Ente UISP ha inoltrato una relazione, redatta dal proprio Comitato territoriale di competenza, nella quale è dichiarato che l'associazione svolge attività didattica rivolta in prevalenza a persone anziane, fornendo i nominativi dei tesserati - da un minimo di 50 ad un massimo di 120 per ciascun anno di affiliazione - comprensivi dei dati anagrafici e della disciplina sportiva praticata (ginnastica), avvalendosi di macchinari per il potenziamento e la tonificazione muscolare, specificando che in ogni caso vengono utilizzati in maniera complementare e non esclusiva rispetto alle attività praticate;

PRESO ATTO

altresì, che nella stessa nota è dichiarato che, riguardo l'elenco delle proposte sportive, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente alla UISP, l'Ente non può fornire alcun dato,

anche in ragione della predetta tipologia di attività didattica svolta dall'associazione stessa. Pertanto non parrebbe comprovata alcuna attività sportiva e didattica;

PRESO ATTO

della successiva nota del 12/02/2020, trasmessa oltre i termini concessi, con la quale l'Ente UISP, nel confermare le attività dichiarate dal proprio Comitato territoriale, ha inteso però chiarire che l'attività didattica svolta dalla "ARMONY LINE A.S.D.", che si avvale di tecnici accreditati e formati UISP, è svolta nell'ambito istituzionale dell'Ente:

RILEVATO

Che, nonostante ciò, dal controllo nella Piattaforma del Registro non risultano indicate dall'Ente UISP attività sportive o formative tranne una sola attività relativa ad un corso di ginnastica e fitness con n. 49 partecipanti per l'anno 2019;

RILEVATO

che l'iscrizione al Registro della "ARMONY LINE A.S.D." risulta sostanzialmente carente del requisito dello svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito delle proposte sportive dilettantistiche la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'organismo affiliante;

RITENUTO

pertanto, non confermati da parte dell'Ente UISP i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa, negli anni dal 2009 al 2019,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "ARMONY LINE A.S.D.", CF 95019540103;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva UISP la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale Carlo Mornati

M